



COMUNE DI ACQUI TERME
(Provincia di Alessandria)

SCUOLA PRIMARIA – SARACCO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE COMPLETA SOSTITUZIONE DEI
SERRAMENTI ESTERNI E CORPI ILLUMINANTI INTERNI. CUP B11H13000750001 –

ART.18 COMMA 8 QUATER LEGGE 9 AGOSTO 2013 N.98 CONVERSIONE IN LEGGE
CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N.69/2013 DECRETO DEL FARE.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
E
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

**Articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto , del Codice dei contratti nonché
articoli 43, commi 3 e seguenti e 138 commi 1 e 2 del D.P.R. n.207 del 5/10/2010**

AGGIORNATO A SETTEMBRE 2013

	EURO
a.1 Importo per sostituzione e restauro serramenti (base d'asta)	112.268,63
a.2 Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	162.421,80
a.3 di cui Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>8.044,30</u>
A Importo complessivo lavori	274.690,43
B Fornitura corpi illuminanti	51.856,20
C Somme a disposizione dell'Amministrazione	48.453,36
A + B + C TOTALE PROGETTO	<u>375.000,00</u>

Acqui Terme li 28/10/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING.ANTONIO ODDONE

IL PROGETTISTA
ARCH.ALBERTO SANQUILICO

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI CONTRATTUALI

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'OGGETTO dell'appalto consiste nell'esecuzione "a misura" di tutto quanto occorrente per realizzare l'intervento meglio individuato ed unificato dalla Stazione appaltante come "Intervento di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria mediante completa sostituzione dei serramenti esterni della sede scolastica della Scuola Primaria Direzione 1 Circolo – G.Saracco di Acqui Terme.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati e dei relativi calcoli dei quali l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

In ogni caso l'esecuzione della prestazione in oggetto che è relativa **alla fornitura e posa di infissi in legno ed in metallo**, è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'esperienza e lo stato dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento e definito col seguente quadro:

a.1 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 274.690,43 oltre IVA
a.2 IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 112.268,63 oltre IVA
a.3 ONERI SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso)	€ 8,044,30 oltre IVA
a.4 COSTO DEL PERSONALE (importo non soggetto a ribasso)	€ 154,377,50 oltre IVA

L'importo contrattuale corrisponderà a quello sopra indicato alla Lettera a.1 Importo a base d'asta, al quale sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui alla lett.a.3) degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere ex art.131 comma 3 del Dlgs.n.163/2006 e del D.lgs n.81/2008 e ss.mm.ii non soggetto ad alcun ribasso, nonché implementato dal costo di cui alla lett.a.2 relativo all'incidenza della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso reintrodotta dall'art.82 comma 3 bis (così modificato dalla L.n.98/2013 decreto del Fare) del D.lgs n.163/2006 e smi.



ART.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto, ai sensi dell'art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e s.m.i. e dell'art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è stipulato "a misura".L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall'Art.11 dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei lavori, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell'Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell'APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, lettera a.1, mentre costituiscono vincolo negoziale l'importo indicato a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

Ai sensi dell'art. 61 e dell'art.90 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto DPR 207/2010, i lavori sono riconducibili nella categoria prevalente di **opere "OS.6** "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" per l'importo complessivo di cui all'art.2. Pertanto **con classifica I.**

Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107,108 e 109 del DPR 207/2010.



CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI			
LAVORAZIONI omogenee	Categoria unica di lavorazione	Euro	%manodopera
	OS.6	274.690,43	59,13%
TOTALE LAVORI		274.690,43 cl.I	

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.

ART. 5 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI, E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Pertanto l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Fanno parte sostanziale del contratto di appalto, ai sensi dell'art.137 del DPR N-207/2010, ancorchè non materialmente allegati i seguenti documenti:

1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. il Piano di Coordinamento e Sicurezza ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del D.P.R. n. 222/2003 e s.m.i.;
3. l'Elenco Prezzi Unitari, il computo metrico estimativo e tutti gli altri elaborati facente parte del progetto esecutivo ivi compresi le tavole grafiche, i particolari costruttivi, il crono programma;
4. I D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
5. il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»", per tutto ciò che non sia stato derogato con il presente Capitolato, e indipendentemente dal fatto che talune norme degli stessi Capitolati e Regolamento, siano in seguito esplicitamente richiamate ed altre no;
6. il Capitolato Generale d'Appalto D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto riguarda gli articoli non abrogati dall'art. 358, comma e) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che non si allega per brevità ma le cui norme contenute l'APPALTATORE è tenuto ad osservare;



ART 6 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nei modi consentiti dalla legge e specificati nel bando e/o lettera di invito. Il presente **intervento è a misura** e pertanto come disposto **dall'art. 82 della Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163**, e successive modifiche ed integrazioni, l'aggiudicazione viene fatta mediante offerta ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto con le modalità stabilite nella procedura di appalto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme e condizioni che regolano il relativo appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, c. omma 2, del DPR 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

E' rigorosamente vietato qualunque cessione di tutto o di parte dell'Appalto, sotto pena della immediata rescissione del Contratto ed incameramento della Cauzione.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE NONCHÉ TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

ART.7 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75 commi 1 e 2 del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria di **€ 5.493,81 (cinquemilaquattrocentonovantatre/81 euro)** pari al 2 per cento (DUE PERCENTO) dell'importo complessivo dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dell'incidenza della manodopera, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

Sono vietate forme diverse di cauzioni meglio indicate ai su emarginati commi 1 e 2 dell'art.75 in particolare è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di R.T.I. (raggruppamento temporaneo di impresa) o di consorzio ordinario non ancora costituiti la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

ART.8 - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art.123 del DPR n.207/2010, l'APPALTATORE è obbligato a costituire a favore del Comune di Acqui Terme una garanzia fidejussoria pari al **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale in conformità allo schema tipo approvato con D.Min. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti



punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. La sola Impresa dotata di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., può usufruire di una riduzione del 50% sull'importo della cauzione definitiva.

L'APPALTATORE resta altresì obbligato a garanzia dei rischi di esecuzione, in conformità dell'art. 129 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal Comune di Acqui Terme a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA; la polizza deve inoltre assicurare il Comune di Acqui Terme contro la responsabilità civile per danni causati a Terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale minimo di Euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'Art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro n. 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'APPALTATORE è tenuto a produrre l'idonea documentazione relativa alle procedure di sicurezza che intende adottare in cantiere (Piano Operativo di Sicurezza), conformandole alle prescrizioni contenute nel Piano di Coordinamento e Sicurezza redatto dall'incaricato dal progettista incaricato dal Comune di Acqui Terme ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Detto Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dalla Comune di Acqui Terme, è allegato in copia al Contratto facendone parte integrante e sostanziale.

ART.8.BIS Disposizioni in materia di sicurezza in caso di subappalto

Per la realizzazione dei lavori in oggetto non si è resa necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ed altresì non si rende necessaria ai sensi dell'art. 90 comma 3° del D.Lgs. 81/2008 specifica figura professionale relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in quanto la tipicità dei lavori prevede la presenza di una sola impresa;

Qualora, per motivate esigenze dell'impresa appaltatrice e previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore provveda a richiedere l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione di parte delle opere dell'unica categoria prevalente OS.6, così come previsto dal Capo 8 del presente Capitolato, sarà a completo onere dell'impresa appaltatrice la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché l'onere economico della figura professionale relativa al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Nel caso di richiesta di autorizzazione al subappalto dei lavori, sarà a carico dell'impresa appaltatrice ogni onere derivante dalla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento



ed il relativo compenso spettante al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, il quale sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

L'impresa appaltatrice provvederà a corrispondere direttamente al professionista incaricato l'onorario spettante in base alle relative tariffe professionali che a sua volta provvederà a rilasciare liberatoria a questa Stazione Appaltante;

Qualora l'impresa appaltatrice risulti inadempiente, per quanto attiene al pagamento dell'onorario, nei confronti del professionista incaricato della redazione del P.S.C. e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, provvederà direttamente la Stazione Appaltante decurtando la relativa somma dal pagamento del S.A.L. immediatamente successivo;

La richiesta di autorizzazione al subappalto, oltre che della documentazione prevista al comma 2 dell'art. 26 del presente Capitolato, dovrà contenere apposita dichiarazione circa gli obblighi ed impegni relativi al presente articolo.

ART.9 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto segue l'aggiudicazione. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula ex art. 153, comma 2, del DPR 207/2010, previa convocazione dell'esecutore.

E' obbligo ai sensi e per gli effetti della delibera CIPE n°22 del 30 Giugno 2014 della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010, in quanto l'avvio dei medesimi deve avvenire entro il 31/12/2014.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.



ART. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE LAVORAZIONI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, compresi nell'appalto, è fissato in **giorni 75 (settantacinque)** naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.

La sospensione dei lavori è ammessa solo per il verificarsi di circostanze previste dagli Artt. 159 e 158 comma 1 del Regolamento LL.PP. D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non intendendosi comunque per queste il maltempo o le situazioni climaticamente sfavorevoli, purché nella media delle stagioni dell'anno.

Per ogni giorno di ritardo nei confronti di detto termine sarà applicata una penale, ai sensi dell'Art.22 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, a carico dell'APPALTATORE, pari all'**1 ‰** (unopermille) dell'importo contrattuale netto e che comunque, complessivamente, non potrà superare il **10%** (dieci per cento) dello stesso importo contrattuale.

Oltre alla penale di cui sopra il Comune di Acqui Terme addebiterà comunque all'APPALTATORE le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori.

Tanto la penale, quanto il rimborso di queste ulteriori maggiori spese di assistenza e direzione lavori, verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'APPALTATORE.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. di cui all'art 3 è fatto obbligo all'APPALTATORE di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo delle prestazioni da realizzarsi tenendo in debito conto che trattasi di immobile sede di attività scolastica e che quindi le lavorazioni dovranno avvenire compatibilmente allo svolgimento della docenza. L'immobile è comunque a disposizione immediatamente dalla consegna dei lavori per la realizzazione delle fasi preparatorie quali misurazioni, controlli in situ ed ispezioni utili alla realizzazione dei manufatti.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE ESECUZIONE D'UFFICIO DEI MEDESIMI.

ART.11 NORME GENERALI

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento di attuazione del "Codice degli Appalti in materia di lavori pubblici, e ad oggi del Regolamento LL.PP. emanato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., già richiamato all'Art.5, e secondo quanto indicato al successivo Art.14 del presente Capitolato.

L'APPALTATORE non potrà rifiutarsi di firmare il Libretto delle Misure ed il Registro di contabilità, salvo il diritto d'inserire nel Registro quelle riserve che crederà opportuno nel suo interesse.



Le quantità dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o in percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi per i lavori a misura, mentre per i lavori a corpo la liquidazione verrà effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata rispetto al totale eventualmente prevista per le medesime. In particolare per la eventuale categoria dei lavori a corpo varrà la suddivisione percentuale indicata all'art.3 del presente Capitolato.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER I LAVORI A MISURA

I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito Elenco Prezzi allegato, con le deduzioni del ribasso pattuito.

I prezzi dell'Elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per la mano d'opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie, baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;
- d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso eventuali proprietà private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;
- e) per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi dei D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verrà corrisposto, dal Comune di Acqui Terme, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'APPALTATORE.

Art.13 - REVISIONE PREZZI: LORO INVARIABILITA'

Per quanto riguarda l'adeguamento dei prezzi si applicherà quanto previsto dall'Art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari di Elenco, anche quando ciò non sia espressamente dichiarato negli articoli d'Elenco Prezzi, si intenderanno sempre compensati tutti gli oneri per le diverse assicurazioni degli operai,



ogni spesa provvisoria e principale, ogni consumo, ogni trasporto e magistero per dare tutto completamente in opera nel modo prescritto dal presente Capitolato Speciale, oltre che le spese della sicurezza degli Addetti dell'APPALTATORE conseguenti all'ottemperanza dei disposti del D.Lgs n. 81/2008.

Art. 14- DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dal Direttore Lavori , ai sensi dell'Art.166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, da solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, ed i danni per pioggia o gelo alle pavimentazioni, dovendo comunque l'APPALTATORE provvedere a riparare tali danni a totali sue cure e spese.

Art.15 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'APPALTATORE avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune di Acqui Terme.

E' fatto comunque specifico obbligo all'APPALTATORE, come già delineato al precedente art.11 di sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori ed alla conferma del Responsabile Unico del Procedimento, entro e non oltre cinque giorni solari dalla data di consegna dei lavori, un dettagliato programma esecutivo della prestazione, fermo restando il diritto del Comune di Acqui Terme di richiedere varianti nella programmazione dei lavori, qualora i medesimi non risultassero conformi al regolare sviluppo generale atteso.

Il Comune di Acqui Terme si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art.16 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà pure all'APPALTATORE i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità.



La Direzione dei Lavori darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implicino limitazioni alla viabilità o al naturale deflusso delle acque, e alla gestione dei manufatti in generale, richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito agli articoli 15 e 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'APPALTATORE non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base all'Art. 191 del D.P.R. 207/2010.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Art. 17 - ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE

Quando l'APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione dei Lavori per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, la Direzione dei Lavori procederà secondo testimoniali di stato ad accertare le condizioni del lavoro e le inadempienze dell'APPALTATORE, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla constatazione; dopo di che il Comune di Acqui Terme è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista d'ufficio a tutto carico e maggiore danno all'APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia provveduto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioè la buona esecuzione dell'Appalto.

Il termine di tre giorni è improrogabile e decorrerà dalla data dell'ordine che a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento si sarà dato all'APPALTATORE, e non occorrerà alcuna legale diffida.

Resta espressamente convenuto che l'APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimità delle ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dal Comune di Acqui Terme per le predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell'APPALTATORE e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L'esecuzione d'ufficio non sarà sospesa se non quando l'APPALTATORE ne abbia fatto istanza e abbia dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza, l'esecuzione d'ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici giorni dalla data del suo inizio, l'APPALTATORE oltre ai danni, sarà passibile di una multa di **€ 500,00 (Euro cinquecento)** al giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata dalla cauzione.

Qualora l'esecuzione d'ufficio dovesse protrarsi per più di venti giorni, o in caso di recidiva da parte dell'APPALTATORE che obblighi così il Comune di Acqui Terme ad addivenire per più di una volta durante l'Appalto alla esecuzione d'ufficio parziale o totale, si farà luogo senz'altro alla rescissione del contratto per colpa dell'APPALTATORE a sensi dell'articolo seguente.



Art.18 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Quando l'APPALTATORE si rendesse colpevole di grave negligenza o di frode nei riguardi dell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali il Comune di Acqui Terme avrà il diritto pieno e indiscutibile di intimare al medesimo la rescissione del Contratto in qualunque tempo, e senza corrispondergli alcuna indennità, ma anzi con diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Resta espressamente pattuito tra le Parti contraenti che l'APPALTATORE non dovrà, né potrà mai fare azione sospensiva delle intimazioni per la rescissione del Contratto, libero solo di fare quelle domande di compenso che egli crederà di poter presentare.

L'intimazione per la rescissione del Contratto sarà fatta a mezzo di messo notificatore, ed il Contratto si intenderà sciolto entro 5 giorni dalla data della intimazione in parola, fatto comunque salvo quanto indicato dal Regolamento LL.PP. / D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.

ART.19 – ANTICIPAZIONE- Obbligo 10% a partire dal 21/08/2013 e fino al 31/12/2014

A sensi e per gli effetti dell'art.26.ter della Legge n.98/2013 decreto del Fare, per tutte le gare bandite fino al 31/12/2014, sarà obbligatoria la corresponsione all'appaltatore di un'anticipazione del 10% sull'importo contrattuale in deroga all'art.140 comma 1 del DPR n.207/2010. Per tale anticipazione si applicano gli articoli 124 commi 1 e 2 nonché lo stesso art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. n.107/2010.

Art. 20 PAGAMENTI (Recipimento Direttiva 2011/7/UE di cui al D.lgs n.192/2012).

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi di quanto disposto dal presente capitolato al precedente Capo 4, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri sia per l'incidenza della manodopera sia per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, nonché al netto dell'importo delle rate di acconto e/o anticipazione precedenti, raggiungono un importo pari a euro **CENTOMILA OLTRE IVA.**

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. **Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n.192/2012 e dalla Circolare del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 23/01/2013 circa l'applicazione del suddetto decreto legislativo di recepimento della direttiva, viene disposto sia nel presente capitolato che negli atti di gara e quindi nel contratto che la verifica della prestazione eseguita, viene mantenuta in quanto non iniqua entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. Si precisa che quanto sotto alineato dovrà effettuarsi nei 45 giorni suddetti:**



- a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d);
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Gli accertamenti sopra indicati saranno tempestivamente eseguiti dal RUP stesso per poter nei casi indicati alle condizioni di cui agli alinea a),b) e c) emettere il certificato di pagamento nei 45 giorni stabiliti.

8. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti



previdenziali, come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti previdenziali, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

ART. 21 –PAGAMENTI A SALDO ((Recipimento Direttiva 2011/7/UE di cui al D.lgs n.231/2012).

Il conto finale della presente prestazione è redatto entro 60(sessanta)giorni dalla data della sua ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15(quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 13, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Al sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;



- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 13, commi 7, 8 e 9.

Art. 22. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO.

Quale prima applicazione del più volte citato D.lgs n.231/2012 si riporta a parziale modifica dell'art.144 Del D.P.R. n.207/2010 quanto riportato **dalla Circolare del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 23/01/2013** in riferimento agli interessi da riconoscere in caso di ritardato pagamento.

“Omissis.... Non sono più applicabili i commi 2 e 3 dell'art.144 del regolamento che prevedono per il ritardato pagamento, rispettivamente, degli acconti e del saldo, la corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale per i primi 60 gg. e degli interessi moratori al saggio stabilito annualmente con provvedimento ministeriale a decorrere dal giorno successivo fino al pagamento.

... Invece riguardo all'ipotesi relativa al ritardo nell'emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, deve ritenersi ancora applicabile il comma 1 dell'art.144 del regolamento che prevede la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per 60 gg. e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori stabiliti dal sopra richiamato decreto interministeriale.”

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 23. VARIAZIONE DEI LAVORI.

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su



quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5.a Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

6.b Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

6.c La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 24. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.

Quando con la regolare approvazione del Comune di Acqui Terme sia ordinato dalla Direzione dei Lavori all'APPALTATORE di eseguire un genere di lavoro non previsto nel Contratto, e di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, e qualora fosse necessario stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi Prezzi si valuteranno:

a) Raggiungendoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nel presente Capitolato;

b) Quando sia impossibile in tutto od in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune commercio, fatto comunque salvo quanto espresso dall'Art. n. 163 del Regolamento LL.PP. / D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati all'APPALTATORE per le sue osservazioni, e saranno quindi ammessi in contabilità come prezzi provvisori, in attesa della approvazione del Comune di Acqui Terme.

In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, l'APPALTATORE sarà in facoltà di presentare le sue osservazioni al Comune di Acqui Terme, la quale giudicherà in merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo l'obbligo per l'APPALTATORE ad eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d'arte, lo stesso potrà richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi Prezzi sarà applicato il ribasso d'asta stabilito dal Contratto.



In ogni caso le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del presente capitolato.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25- ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine ed attrezzature le misure saranno fatte a tempo.

Gli addetti forniti di volta in volta dall'APPALTATORE dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere, e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali saranno applicati i prezzi dell'allegato Elenco Prezzi, restando esclusi statali e/o manufatti dal computo del tempo i periodi di inattività dovuti a colpa dell'APPALTATORE. Tutti gli oneri per misurazioni e pesature richieste in contraddittorio dalla Direzione Lavori, faranno carico all'APPALTATORE

CAPO 7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 26. SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferma restando le prescrizioni previste dall'art.118 del D.lgs n.163/2006 e smi.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

Ai sensi della L. 136/2010 la Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai



lavori, a pena di nullità assoluta, sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: o la documentazione attestante che il subappaltatore o il subcontraente è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; oppure una o più dichiarazioni del subappaltatore o del subcontraente, rilasciate ai sensi degli articoli 46e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del subcontraente, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. n. 575/1965 e ss.mm.ii.

Il subappalto, il subcontratto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto o del subcontratto. Per i subappalti, i subcontratti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà

La violazione del divieto di affidare in subappalto l'esecuzione di opere senza l'autorizzazione della Stazione appaltante comporta conseguenze penali e civili, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 21 della L. 646/1982 e dell'art. 1418 del c.c. In caso di subappalto senza preventiva autorizzazione l'Amministrazione ha l'obbligo di denunciare il fatto al magistrato penale ove ricorrano gli estremi relativi e può decidere di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto o in subcontratto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; l'affidatario dovrà corrispondere alle imprese subappaltatrici o ai subcontraenti gli oneri della sicurezza relativi a dette prestazioni, senza alcun ribasso;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici o dei subcontraenti, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici o dei subcontraenti devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto o del subcontratto;

d) le imprese subappaltatrici o i subcontraenti, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'appaltatore ai sensi del presente capitolato speciale di appalto.



L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori suappaltati.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori o i subcontraenti operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori o dei subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto o subcontratto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dalla L. 136/2010, comma 9 dell'articolo 3, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura deve inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori;

I lavori affidati in subappalto o in subcontratto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto o subcontratto pertanto il subappaltatore o il subcontraente non può subappaltare o subcontrarre a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore o il subcontraente, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

ART.27 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi.

CAPO 8 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E COLLAUDO

Art.28 CERTIFICATO DI COLLAUDO / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione, è emesso entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori – TALE TERMINE VERRA' INDICATO ANCHE NEL CONTRATTO QUALE PATTUIZIONE ex D.lgs n.231/2012- ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.



Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

SI PRECISA come da relazione tecnica e come meglio specificato nella Parte II di questo Capitolato che l'appaltatore dovrà produrre alla D.L. le certificazioni CE previste di legge.

Art. 29 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO, VERIFICA O REGOLARE ESECUZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole la verifica di regolare esecuzione delle opere, da emettersi non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle stesse, la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'APPALTATORE. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'APPALTATORE è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'APPALTATORE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza interrompere la fruibilità dei siti, e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Ove però l'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio ai sensi del successivo Art. 17 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 30 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE COMPRESO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010.

L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 della L. 136/2010:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati accesi per tutti i movimenti finanziari relativi al presente capitolato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla stipulazione del contratto;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo a tutti i contratti stipulati a valle della aggiudicazione principale nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

La stazione appaltante ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.

In caso di informazioni positive si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del subcontratto e alla automatica risoluzione del vincolo.

In caso di automatica risoluzione del vincolo, si prevede una penale, pari al 10% del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, alla stazione appaltante ed alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra



COMUNE DI ACQUI TERME – UFFICIO TECNICO LL.PP.

Sostituzione serramenti esterni – Scuola Media Inferiore G.Saracco
 ODDONE Ing. Antonio – RESPONSABILE LL.PP.

utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese sub-appaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o l'amministrazione e la direzione tecnica dell'impresa medesima.

L'Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti. Il mancato rispetto dei suindicati obblighi comporta la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Inoltre agli oneri di cui agli Artt.16, 17 e 18 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici e agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sarà a carico dell'APPALTATORE quanto segue (se attinente e dovuto alla prestazione):

- a) Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.
- b) I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo.
- c) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni e alle previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
- d) L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed affini, Organizzazioni Sindacali e Collegio Costruttori, la osservanza delle clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili e sugli Enti Scuola. I suddetti obblighi vincolano l'APPALTATORE anche se non è aderente alle associazioni stipulate o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'APPALTATORE stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata dal Comune di Acqui Terme, la medesima comunica all'APPALTATORE e anche, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del **20%** (ventipercento) per cento sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i valori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'APPALTATORE delle somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.



COMUNE DI ACQUI TERME – UFFICIO TECNICO LL.PP.

Sostituzione serramenti esterni – Scuola Media Inferiore G.Saracco
 ODDONE Ing. Antonio – RESPONSABILE LL.PP.

- e) La presentazione alla Direzione dei Lavori settimanalmente, ai sensi dell'Art.187 del Regolamento LL.PP. / D.P.R. n. 207/2010 di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera.
- f) Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi, nei tratti stradali e/o negli edifici interessati dai lavori e nei tratti delle eventuali deviazioni provvisorie, nonché tutta la segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada e suo Regolamento, nonché ai disposti del D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- g) L'eventuale servizio di guardianaggio quando specificatamente richiesto dalla tipologia delle lavorazioni dell'Appalto, sia diurno che notturno, per la regolazione del traffico, da effettuarsi con apposito Personale.
- h) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste.
- i) La custodia diurna e notturna del cantiere.
- j) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc..
- k) Gli oneri per il prelievamento dei campioni necessari per le conseguenti prove sui materiali inerti e conglomerati bituminosi, prelevati in situ, sia nel cantiere dell'APPALTATORE sia all'attuazione della stesa, che a compattazione ultimata, da eseguirsi presso i laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori secondo quanto previsto in seguito nel presente Capitolato. E fatto inoltre obbligo all'APPALTATORE di provvedere in contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dalla Direzione dei Lavori .
Restano a carico dell'APPALTATORE le spese di cui all'Art.167 –comma 8 – del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- l) Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc. L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge.
- m) Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per il deposito dei materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, nonché per il mantenimento in sicurezza delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
- n) L'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste del "Piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto dal Comune di Acqui Terme ai sensi D.Lgs n. 81/2008, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei Terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito al successivo Art. 22, e dichiarandosi apertamente da parte dell'APPALTATORE che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati è stato tenuto conto nell'offerta dei prezzi.

Inoltre l'APPALTATORE dovrà apporre un idoneo sistema di segnalamento secondo le caratteristiche ed esigenze dei lavori da eseguirsi, così come disposto dagli Articoli 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni) nonché ai disposti del D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" o ad eventuali schemi segnaletici allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Comune di Acqui Terme ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'APPALTATORE sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano di Sicurezza e di Valutazione dei Rischi già in vigore ai sensi del D.Lgs. n 81/2008, oltre che del Piano Operativo di Sicurezza da predisporre a sua propria cura ai sensi dell'Art. 131 del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i..



COMUNE DI ACQUI TERME – UFFICIO TECNICO LL.PP.

Sostituzione serramenti esterni – Scuola Media Inferiore G.Saracco
ODDONE Ing. Antonio – RESPONSABILE LL.PP.

- o) Qualora il cantiere di lavoro di tipo stradale, dovesse avere una estensione superiore a m.100 e, per la limitata larghezza della sede stradale o per la presenza di curva, fosse necessario imporre il senso unico alternato, l'APPALTATORE provvederà all'installazione di un regolare impianto semaforico mobile per la regolazione del traffico veicolare, fatte salve comunque le condizioni di tutela della sicurezza del traffico attuate con i disposti precedenti g) e n), in particolare durante le ore diurne la fornitura, posa in opera e gestione di detto impianto semaforico sono a totale carico dell'APPALTATORE.
- p) La fornitura e posa in opera di un apposito cartello di cantiere di dimensioni cm 100x150, da disporre all'estremità della Strada Provinciale e/o Strada già Statale, e/o Edifici, lungo cui l'APPALTATORE sta operando, recante indicazioni dell'Appalto, del finanziamento ed il nominativo dell'APPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantiere, del Coordinatore della Sicurezza, del Direttore dei Lavori, ed ogni altra informazione stabilita dal Comune di Acqui Terme.
- q) L'APPALTATORE è obbligato a segnalare alla Direzione Lavori ed al personale addetto alla sorveglianza delle Strade Provinciali Storiche e delle ex Strade Statali in oggetto, il nominativo del proprio Dipendente posto in condizioni di reperibilità e di relativi recapiti telefonici, al fine di assicurare la possibilità di intervento anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
- r) Con riferimento alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 203/2003), l'Impresa si impegna all'utilizzo dei materiali inerti quali riciclo di demolizione.
- s) L'appaltatore ha l'obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda necessario e/o previsto dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e tutti gli altri rifiuti prodotti in seno alle attività svolte all'interno del cantiere, così come definito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- t) L'appaltatore - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto dei lavori - ha l'obbligo di mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e di dare immediata comunicazione (ad autorità interessate Comune, Provincia Regione e Prefettura) ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. . La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
- u) Qualora sia stato accertato e verificato il danno ambientale l'Appaltatore deve agire secondo l'Art. 306 del D.Lgs. n 152/06 e quindi individuare le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del decreto citato e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.
- v) Come specificato dal citato decreto all'art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.
Fanno fede comunque tutti i disposti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in ambito di "danno ambientale.
- w) All'interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri fini per innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere; si prevede l'utilizzo di autocarri e mezzi d'opera che presentino motori almeno Euro 2 o Superiori."



- x) All'interno del cantiere devono essere limitati e contenuti al minimo i consumi di materie prime non rinnovabili, quali acqua, energia elettrica e altre.

Art.31 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE qualora non abbia fissato la sua residenza nella sede comunale, dovrà, nel termine perentorio ed improrogabile di giorni 10 dalla data di consegna dei lavori, delegare e presentare al Comune di Acqui Terme una persona colà domiciliata, che lo rappresenti e abbia l'incarico di ricevere, ed eseguire tutti gli ordini che la Direzione dei Lavori emetterà:

- a) Per somministrazione di materiali o mezzi d'opera e prestazioni di mano d'opera;
- b) Per ricevere quegli altri ordini che il Direttore Lavori vorrà dare nel suo interesse e/o in casi d'urgenza; i lavori che a giudizio della Direzione Lavori saranno definiti "urgenti" dovranno essere iniziati entro le 24 ore dal ricevimento dell'ordine.
- c) Per l'adempimento di quanto prescritto dalle Leggi e dai Regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri ed all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando inoltre qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.

L'incaricato sopra delegato dall'APPALTATORE dovrà essere sostituito ogni qualvolta Il Comune di Acqui Terme nella persona del Direttore dei Lavori lo richieda; di tale richiesta la Direzione dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento, non hanno obbligo di dare alcuna motivazione.

L'APPALTATORE dovrà di conseguenza nominare un proprio Direttore dei Lavori definito Direttore Tecnico di Cantiere in possesso dei requisiti di legge comunicandone per iscritto al Comune di Acqui Terme il relativo nominativo, il quale sarà anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.

Resta altresì inteso che detto Rappresentante dell'APPALTATORE, ricevuta la segnalazione di intervento da parte del Personale Tecnico a ciò incaricato dal Comune di Acqui Terme, in qualsiasi momento anche a mezzo telefonata, dovrà far intervenire sul luogo di lavoro le squadre degli addetti, con mezzi ed attrezzature adeguate al bisogno, entro e non oltre mezz'ora dalla chiamata nel periodo giornaliero dalle ore otto alle ore venti dei giorni feriali lavorativi, ed entro un'ora nelle restanti ore dal ricevimento di detta segnalazione, e ciò nei giorni festivi dell'anno solare e nei giorni feriali non lavorativi.

Art. 32 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'APPALTATORE dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con Personale tecnico idoneo di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità, ed alle sue dipendenze dirette, intendendosi con ciò la regolare assunzione.

Il Personale dell'APPALTATORE dovrà restare subordinato alla Direzione dei Lavori ed ai Tecnici che ne fanno parte.

La Direzione dei Lavori avrà diritto di esigere l'allontanamento dai cantieri dei dipendenti dell'APPALTATORE per la loro insubordinazione, malafede, incapacità o inadempienza



agli obblighi di Contratto. Il giudizio sulla capacità dei dipendenti dell'APPALTATORE sotto questi effetti è esclusivamente devoluto alla Direzione dei Lavori.

Art. 33 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO I TERZI

L'APPALTATORE è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendendosi esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi o riduce comunque la sua responsabilità.

L'APPALTATORE sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dal Comune di Acqui Terme o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Appaltante in senso lato, e ciò nonostante l'obbligo dell'APPALTATORE di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori.

L'APPALTATORE è parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi dipendenti secondo le vigenti disposizioni in materia e quanto indicato nel presente capitolato.

Art.34- CONTROVERSIE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del Contratto d'appalto, troveranno applicazione gli Artt. 204 e 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il Foro competente, per un eventuale ricorso in giudizio, sarà quello di Acqui Terme.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'articolo 140 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006.



<p>PARTE II</p> <p>SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE</p>

Infissi in legno

I serramenti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche minime richieste dalle certificazioni CE:

Il marchio CE non riguarda la posa in opera.

L'attestazione obbligatoria deve riguardare almeno i seguenti requisiti (UNI EN 14351-1):

- tenuta all'acqua, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1027);
- permeabilità all'aria, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1026);
- resistenza al vento, mediante prova in laboratorio (norma UNI EN 12211);
- resistenza termica, mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 10077-1 oppure 10077-2 o in alternativa con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 12657-1);
- prestazione acustica, mediante procedimento di calcolo o, in alternativa, con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 140-3);
- emissione di sostanze dannose verso l'interno del locale;
- resistenza all'urto.

Il produttore/installatore dovrà fornire la seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità a norma dei prodotti forniti;
- istruzioni di installazione del prodotto;
- istruzioni sull'uso e sulla manutenzione dei prodotti;
- marcatura CE.

Infissi metallici

Le opere in ferro devono ricevere una spalmatura di minio o di vernice antiruggine prima del loro collocamento in opera. Gli apparecchi di manovra, se di metallo fino, vanno protetti con una fasciatura di stracci.

Particolare riguardo nella posa richiedono le serrande di sicurezza per grandi aperture, vetrine, negozi, uffici a terreno, ecc., murando gli assi rotanti dei tamburi e le guide in modo che le serrande scorrano con estrema facilità nelle loro guide.

I serramenti in ferro devono disporsi in modo tale da evitare qualsiasi deformazione, in posizione orizzontale, interponendo tra un infisso e l'altro delle assicelle, o verticalmente leggermente inclinati contro una parete.

I serramenti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche minime richieste dalle certificazioni CE:

Il marchio CE non riguarda la posa in opera.

L'attestazione obbligatoria deve riguardare almeno i seguenti requisiti (UNI EN 14351-1):

- tenuta all'acqua, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1027);
- permeabilità all'aria, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1026);
- resistenza al vento, mediante prova in laboratorio (norma UNI EN 12211);
- resistenza termica, mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 10077-1 oppure 10077-2 o in alternativa con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 12657-1);
- prestazione acustica, mediante procedimento di calcolo o, in alternativa, con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 140-3);



- emissione di sostanze dannose verso l'interno del locale;
- resistenza all'urto.

E dovranno avere le seguenti caratteristiche minime dimensionali:

-Giunto Aperto e Camera Europea.

-Altezza battuta vetro: 22 mm

-Sovrapposizione aletta: 8 mm

-Fuga tra i profili: 5 mm.

-Sistema di tenuta: G.A. in EPDM

-Vuoto vetro: da 23 mm a 55 mm di spessore.

-Telaio mobile/anta: Anta con profondità 50-58 mm Telaio fisso ha una profondità da 50 mm a 58 mm a seconda delle soluzioni estetiche adottate. Le dimensioni in altezza della camera tubolare per l'inserimento delle squadrette di assemblaggio, per i profili telaio standard è di 14.5 mm come così pure per profili finestra, mentre per i profili maggiorati è di 38 mm.

-Taglio termico: Realizzato con bacchette in poliammide PA 6.6, rinforzate al 25 % con fibra di vetro aventi larghezza 16 mm.

-L'assemblaggio dei profili: è realizzato per mezzo di rullatura meccanica. L'azienda esegue un monitoraggio della propria produzione assemblata, garantendo una connessione a scorrimento superiore ai prescritti 24 KN/mm² previsti dalle norme.

-Protezione superficiale: La protezione dei profilati potrà essere effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore superiore ai 15 micron come da norma UNI 4522/00 (66-07), oppure mediante verniciatura a polveri di poliesteri termoidurenti e polimerizzate in forno nel rispetto delle procedure del marchio di qualità QUALICOAT e delle disposizioni UNI 9983 (92-09).

-Resistenza della finitura: La finitura superficiale non deve subire corrosioni od alterazioni di aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Le caratteristiche sufficienti per assicurarne il comportamento in funzione del tipo di ambiente sono specificate dalle norme UNI 4522/00 per l'ossidazione e dalle UNI 9983/00 per la verniciatura, ricordando che i principali fattori che influiscono sulla resistenza all'ambiente sono la vicinanza al mare, l'inquinamento atmosferico, la manutenzione e pulizia anche da pioggia.

-Sicurezza: Al fine di non provocare, evitare e prevenire danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti devono essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza DL. 626 del 19/9/94 - DL. 242 del 19/3/96 - UNI 5832 e UNI 7697/00 (77-09).

-Caratteristiche Dei Vetri o dei pannelli: La scelta della vetratura deve essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza. Riferimento norme: UNI EN ISO 140/3, UNI 6534/00, UNI EN 572/1, UNI 7170, UNI 7172/00, UNI 7142/00, UNI 7143/00, UNI 7144/00.

-Guarnizioni: Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali prescritte per il sistema, a garanzia delle prestazioni dello stesso e rispondenti alle norme UNI 3952/00, UNI 9122/1, UNI 9122/2 + FA (89-1), UNI 9729 parti 1.2.3.4.

-Sigillanti: I sigillanti devono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI 9610/00, UNI



COMUNE DI ACQUI TERME – UFFICIO TECNICO LL.PP.

Sostituzione serramenti esterni – Scuola Media Inferiore G.Saracco
 ODDONE Ing. Antonio – RESPONSABILE LL.PP.

9611, UNI 3952/00. Tali materiali non devono corrodere le parti in alluminio e sue leghe con cui vengono in contatto.

-Accessori: Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la serie e rispondenti ai criteri indicati nelle norme UNI e alle disposizioni normative in materia di sicurezza DL. 626 e DL. 242. Ulteriori norme di riferimento sono contenute nella lista di norme fornita con il presente Capitolato

-Isolamento acustico: La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento va correlata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito e al livello del rumore esterno; il comportamento del serramento in opera è influenzato da fattori che non è possibile definire a priori (h dal suolo, orientamento delle sorgenti sonore, etc.). Il potere fonoisolante potrà essere quindi stimato con buona approssimazione, in base alla permeabilità all'aria del serramento e al potere fonoisolante del vetro. Secondo la classe di appartenenza dell'infisso (A1, A2, A3) si effettuano delle correzioni al potere fonoisolante del vetro sottraendo i valori di DRw: per la classe A1 la perdita di isolamento rispetto al vetro in dB è $DRw > 8$; per la classe A2 è $2 \leq DRw < 5$; per la classe A3 è $DRw < 2$. Le norme di riferimento per il calcolo, la determinazione e la classificazione dei profilati e dei serramenti sono le: UNI 8204, UNI 7170, UNI 7959, UNI 8270/3 = ISO 140/3, UNI 7979/00.

-Isolamento termico: La scelta della prestazione di isolamento termico deve essere operata in base alle esigenze di risparmio energetico secondo la legge 10/91, e alle esigenze di benessere ambientale on riferimento alla norma UNI 10345. Si può calcolare la trasmittanza termica del serramento a partire dai valori di trasmittanza dei profili e della vetratura secondo i metodi di calcolo teorico previsti da il pr. EN 30077 che prevede il calcolo della trasmittanza attraverso la seguente formula: $U_w = (A_g U_g + A_f U_f + L_g Y_l) / (A_g + A_f)$. Il calcolo della trasmittanza dei profili e dei serramenti è da eseguirsi nel rispetto della lista di norme allegata a questo capitolato

-Resistenza meccanica: Il sistema e gli accessori dovranno resistere alle sollecitazioni d' uso secondo i limiti di norma stabiliti dalle disposizioni Italiane ed Europee, in conformità alle UNI 9158 (88-02) e UNI EN 107/00 (83-03) e successivi aggiornamenti

-Pulizia e manutenzione: Per mantenere il più possibile inalterate nel tempo le superfici anodizzate o verniciate, è necessario che le stesse vengano opportunamente pulite con i prodotti adatti. Le caratteristiche di tali prodotti assieme alla frequenza di pulizia da adottare sono definite nei progetti di norma UNIMET E12.04.270.0 ed E12.04.277.0. L'utilizzatore finale è pregato di adoperare una normale diligenza nell'effettuare pulizie periodiche sia della parte interna che di quella esterna dei serramenti, in modo da rimuovere con regolarità eventuali agenti aggressivi, che possono depositarsi accidentalmente sugli infissi.

